



Città di Segrate

DIREZIONE GESTIONE RISORSE

Sezione Servizi Sociali

Servizio per la gestione del "Centro Diurno Anziani"

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SOMMARIO

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
ART. 3 – PERSONALE	6
ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	6
PARTE II – CLAUSOLE GENERALI	8
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	8
ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA	8
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	10
ART. 6 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE	10
ART. 7 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	11
ART. 9 – RESPONSABILITÀ	11
ART. 10 – ASSICURAZIONE	11

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



ART. 11 – PERSONALE _____	12
ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE _____	15
ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI _____	16
ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI _____	18
ART. 15 – PENALITÀ _____	19
ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO _____	19
ART. 17 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO _____	20
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO _____	20
ART. 19 – RECESSO _____	21
ART. 20 – FORO COMPETENTE _____	21
ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI _____	21
ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE _____	21
ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI _____	22



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'appaltatore che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del Centro Diurno Anziani (di seguito indicato nel presente capitolato come “C.D.A.”).

Il C.D.A. è una struttura diurna che accoglie persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

L'intervento si articola attraverso una serie d'iniziative di coinvolgimento degli anziani in attività a sfondo sociale o culturale: inserire i soggetti in un ambiente ricco di stimoli culturali e di possibilità d'impegno concreto è il modo migliore per rimanere attivi, lontani dalla convinzione di non avere più un ruolo, di non essere più risorsa spendibile in un nuovo scenario.

In particolare, gli anziani nel pieno delle loro capacità possono trovare nel servizio l'occasione per essere stimolati al recupero d'interessi, alla partecipazione, al coinvolgimento in attività ricreative, sociali o assistenziali. Parallelamente, i soggetti in condizioni di fragilità possono trovare un contesto di socializzazione dove moltiplicare le possibili reti di supporto.

<i>Prestazioni oggetto del servizio</i>	<i>Importi presunti (oltre I.V.A. di legge)</i>	<i>%</i>
Prestazione principale: gestione del Centro Diurno Anziani	€ 95.200,00	100
Importo complessivo presunto del servizio	€ 95.200,00	100

Il corrispettivo complessivo del servizio, da intendersi a corpo, è pari a € 95.200,00 (oltre IVA di legge), di cui:

- € 95.200,00 a base d'asta

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il servizio decorre a partire dalla data indicata nella lettera di affidamento e ha durata pari a 24 (*ventiquattro*) mesi consecutivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), il rapporto contrattuale è sottoposto ad un periodo di prova di mesi due (2), al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio stesso; in caso di esito negativo della prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio. In tale eventualità all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo delle prestazioni già eseguite, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



Qualora la prestazione sia stata posta in essere con esiti positivi e permangano le ragioni di pubblico interesse all'affidamento del servizio, in vigore di disposizioni normative che lo consentano e previa adozione di apposito atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni pattuite, per una sola volta e per identica durata (24 mesi), dandone formale comunicazione all'appaltatore con un preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Si riconosce all'appaltatore la facoltà di disobbligarsi dall'impegno di eventuale rinnovo, dandone comunicazione scritta alla stazione appaltante, che dovrà pervenire improrogabilmente entro 15 giorni dalla sopra citata comunicazione formalizzata dalla stazione appaltante.

Qualora, entro il termine sopra indicato la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento del quinto dell'importo contrattuale e del periodo di rinnovo e corrisponde a € 228.480,00 (oltre IVA di legge).

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I destinatari del Centro sono le persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti del territorio, ma anche gli adulti con età inferiore ai 65 anni con particolari necessità rilevate dai Servizi Sociali del Comune di Segrate.

Il C.D.A. ha due sedi:

-) a Segrate Centro in via degli Alpini presso il Centro Civico di Cascina Nuova, situato al piano primo della struttura, comprende quattro bagni, un ufficio e un ampio spazio per le attività ricreative, con zone dedicate alle diverse attività laboratoriali.
-) a Redecesio presso il Centro Civico di Via Verdi, situato al pino terreno comprende un locale più i servizi.

Nell'ALLEGATO A sono riportate le planimetrie degli spazi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre eventualmente l'offerta degli spazi in base a esigenze rilevate per altri servizi nel tempo o di individuare locali alternativi per lo svolgimento del servizio.

Attualmente i centri sono frequentati, quotidianamente, da circa 40 persone complessivamente.

L'appaltatore dovrà presentare una proposta relativa all'organizzazione del C.D.A. con le seguenti modalità:

-) da gennaio a dicembre funzionamento di cinque giorni alla settimana - dal lunedì al venerdì - almeno nelle ore pomeridiane, dalle ore 14.00 alle ore 17.30; in orari diversi potranno essere organizzati laboratori tematici.

Per quanto riguarda il Centro di Redecesio, l'obiettivo è quello di giungere all'autogestione da parte degli anziani che lo frequentano, pertanto dovranno essere forniti, agli utenti, strumenti sia organizzativi che gestionali finalizzati a tale scopo.



ART. 3 – PERSONALE

) **Educatore Professionale:**

E' indispensabile la presenza di una figura educativa con funzioni di animazione e organizzazione delle attività culturali, ricreative, di svago e tempo libero.

L'educatore è responsabile della gestione del C.D.A., è l'operatore di riferimento per i Servizi territoriali, colui che pone particolare attenzione ai casi segnalati e collabora attivamente alla realizzazione del progetto personale dell'utenza.

Il personale educativo dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, o titoli equipollenti ai sensi di legge:

Diploma di Maturità quinquennale e Attestato regionale triennale di qualifica professionale di Animatore Sociale - Diploma di Maturità quinquennale ed Attestato di qualifica regionale triennale di Educatore (purché conseguiti in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della Sanità del 10/02/1984) - Diploma Universitario di Educatore Professionale (Decreto Ministro Sanità n. 520 del 08/10/1998) - Corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto del Ministro Sanità 10/02/1984 - Corsi triennali di formazione specifica ai sensi della Legge n. 845/1978 - Corsi di formazione specifica (legge 30/3/1971, n. 118) per Educatore di comunità (decreto del Ministro Sanità 30/11/1990 n. 444) - Educatore professionale e Educatore di comunità (D.P.R. 10/3/1982 n. 162 e legge 11/11/1990, n. 341) - Laurea (L, LS, LM) in Scienze dell'Educazione.

) **Ausiliari Socio Assistenziali (A.S.A) o Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)**

Il personale A.S.A/O.S.S. dovrà garantire: l'igiene e cura degli ospiti, la cura dell'ambiente durante le attività del Centro, il supporto al personale educativo.

L'Ausiliario Socio-Assistenziale o Operatore Socio-Sanitario dovrà essere in possesso del relativo attestato di qualificazione regionale.

) **Addetto alle pulizie**

Il personale si dovrà occupare di mantenere l'igiene dell'ambiente durante le attività del centro. In modo particolare: igienizzare i servizi igienici, occuparsi dello smaltimento dei rifiuti, svolgere periodicamente interventi di pulizia straordinaria.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le attività, gli oneri, e le spese strumentali per la gestione del Servizio. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-) la gestione del personale e i relativi oneri;
-) la gestione amministrativa e contabile;
-) le forniture necessarie al funzionamento dell'attività;
-) la gestione delle pulizie degli spazi, i rifiuti;



-) le manutenzioni degli arredi e delle attrezzature presenti negli spazi, oltre che l'acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature funzionali all'attività, che rimarranno di proprietà del Comune.
-



PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata biennale contrattuale, fatta salva l'applicazione - su richiesta dell'appaltatore, oppure della stazione appaltante - dell'incremento o decremento percentuale rilevato dell'ISTAT (indice FOI - dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) decorsi i primi 12 mesi contrattuali; tale incremento o decremento ISTAT avrà effetto contrattuale dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene formalizzata la richiesta da parte dell'appaltatore (o da parte della stazione appaltante), come risultante dalla registrazione al Protocollo Generale della stazione appaltante, escluso qualsiasi effetto retroattivo della richiesta medesima.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda, in proposito, ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'appaltatore. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'appaltatore deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:



- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'appaltatore e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza



necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto, l'appaltatore è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture. L'appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 6 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 30 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un formale preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 7 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della disciplina del subappalto contenute nel medesimo art. 105. È vietato all'appaltatore subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva autorizzazione espressa della stazione appaltante, sotto pena di rescissione de jure del contratto ed incameramento della cauzione da parte della stazione medesima.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziari, con rivalsa sulla cauzione prestata.



È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'appaltatore senza consenso della stazione appaltante, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. Le cessioni non autorizzate, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la stazione appaltante a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipula del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore risponde direttamente di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura nei confronti dei soggetti sotto elencati, nell'esecuzione del rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri dipendenti/collaboratori operanti a qualsiasi titolo nelle strutture C.D.A., oppure, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni:

- a) persone, animali o cose alle dipendenze o di proprietà o, comunque, nella disponibilità dell'appaltatore stesso;
- b) persone, animali o cose alle dipendenze, di proprietà o, comunque, nella disponibilità della stazione appaltante;
- c) utenti delle strutture C.D.A. o soggetti terzi, nonché a cose e/o animali di loro proprietà.

Restano a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore medesimo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, mantenendo la stessa sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'appaltatore stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività, di cui l'appaltatore si fa carico in forza del relativo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio appaltato. Di conseguenza è onere dell'appaltatore accendere una o più polizze relative:

- a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro con il limite unico di € 600.000,00= (seicentomila/00) per danni a persone, animali e/o cose.

La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:



- 1) essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
- 2) essere riferite specificamente al servizio in questione;
- 3) dovranno coprire, inoltre, il rischio di danni arrecati a locali, arredi ed attrezzature di proprietà della stazione appaltante da parte dell'appaltatore e/o da dipendenti/operatori dello stesso.
- 4) prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Segrate”*;
- 5) coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
- 6) riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-6).

Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio risulti essere un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della stazione appaltante da parte della Compagnia Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Gestione Risorse – Sezione Servizi Sociali – entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la sussistenza della copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto, in danno all'appaltatore medesimo.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa, ovvero, per danni di valore eccedente i massimali assicurati.

L'appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi, nonché dell'avvenuta comunicazione del sinistro alla Compagnia di Assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 11 – PERSONALE



11.1 – Inquadramento contrattuale

L'appaltatore ed i subappaltatori devono:

- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori.

11.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, come definito all'art. 3 Parte I.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'appaltatore e subappaltatori.

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà essere tecnicamente preparato, in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente capitolato, fisicamente idoneo alle mansioni di svolgere e di impeccabile moralità. Dovrà, inoltre, abbigliarsi decorosamente e mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli utenti, loro famigliari ed eventuali visitatori esterni. In particolare deve:

- a) essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, con particolare riguardo alle disposizioni indicate nel presente Capitolato;
- b) svolgere il servizio nelle fasce orarie indicate nel presente Capitolato, fermo restando che tali fasce orarie possono subire modificazioni per esigenze connesse alle attività delle Strutture C.D.A., d'intesa con i Responsabili della stazione appaltante. Non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate per iscritto con la stazione appaltante;
- c) mantenere il segreto d'ufficio su notizie personali riguardanti gli utenti, nonché su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione del servizio appaltato, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;



- d) astenersi dal ricevere visite o intrattenersi con propri famigliari e conoscenti – salvi i casi d’urgenza – durante l’orario di servizio;
- e) consegnare immediatamente alla stazione appaltante gli oggetti o documenti rinvenuti, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- f) rifiutare qualsiasi compenso o regalia da parte degli utenti e/o loro famigliari.

L'appaltatore è considerato direttamente responsabile del comportamento dei propri dipendenti/collaboratori e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente articolo, nonché per i danni eventualmente arrecati a persone o cose, per uso improprio, manomissione od asportazione di attrezzature, utensili, documenti o qualsiasi altra proprietà della stazione appaltante.

L'appaltatore, su richiesta motivata della stazione appaltante, è tenuto a sostituire con tempestività, e comunque entro 48 ore dalla richiesta, gli operatori (dipendenti/collaboratori) giudicati non idonei all'espletamento del servizio.

11.3 – Adempimenti dell'appaltatore

L'appaltatore deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

L'appaltatore, inoltre, dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, prima dell'effettiva assunzione del servizio, l'elenco del personale adibito al servizio, nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e copia della comunicazione di assunzione rilasciata dall'Autorità competente. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Il predetto elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'appaltatore deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali.



Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'appaltatore (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'appaltatore sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

11.4 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della stazione appaltante ha attestato che il servizio oggetto dell'appalto non presenta interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., ferma restando l'applicazione di tutti gli obblighi, a carico dell'appaltatore derivanti dall'applicazione del predetto D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, in merito all'obbligo di:

- elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi per la specifica attività prevista dal servizio oggetto di appalto (da presentare alla stazione appaltante prima dell'effettiva assunzione del servizio);
- provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ove rilevati;
- effettuare la formazione ed informazione dei lavoratori/collaboratori, nonché degli eventuali sostituti, per l'attività specifica oggetto dell'appalto.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'appaltatore si obbliga, ai sensi degli artt. 2,6 comma ,2 lettere a) e b), e comma 3, del D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'appaltatore si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante consegnerà il *Piano delle emergenze del Comune di Segrate* all'appaltatore: questi dovrà trasmetterlo al personale che eseguirà il servizio.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.

ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81 del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione alla stazione appaltante nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.



Qualora l'appaltatore sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48, commi 17 e 18, del codice dei contratti pubblici, qualora l'appaltatore sia un RTI:

- a) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire – oppure – recedere dal contratto.
- b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'appaltatore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.



L'appaltatore emetterà fattura al termine di ogni mese, in rate uguali corrispondenti a 1/12 del canone annuale (ridotto dello 0,5%, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici). Il pagamento del corrispettivo, comunque subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio l'appaltatore emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato art. 30, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'appaltatore emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 - commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, che è un'informazione **obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Stazione appaltante:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Codice fiscale:	83503670156
Partita Iva:	01703890150
C.I.G.:	6794602AF0

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

Detto termine di pagamento resta sospeso qualora la stazione appaltante dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura, invitando l'appaltatore a rettificare o integrare le discordanze rilevate; tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla stazione appaltante non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a proseguire nel servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

I termini di pagamento si intendono comunque sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

La stazione appaltante non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dall'appaltatore, in favore di soggetti diversi dall'appaltatore medesimo; per le eventuali cessioni di



crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

13.1 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene, in sede di pagamento delle relative fatture, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

13.2 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore, ovvero, dalle somme dovute ai subappaltatori inadempienti nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.



L'applicazione delle eventuali penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, assegnando all'appaltatore un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle conseguenti penali.

ART. 15 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 (*“Esecuzione in danno”*) e 18 (*“Risoluzione del contratto”*), nel caso di omessa o non corretta esecuzione - anche parziale - del servizio appaltato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, la stazione appaltante si riserva di applicare a carico dell'appaltatore una penale variabile da un minimo € 300,00= (trecento/00) ad un massimo di € 2.000,00= (duemila/00) per ogni singola inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione contestata, fatto salvo l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni a persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

Per l'applicazione delle penali irrogate all'appaltatore ai sensi del presente Capitolato, la stazione appaltante si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dall'appaltatore in relazione a fatture emesse o da emettere e, nel caso di insufficienza di tale importo, la stessa avrà il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata ai sensi del presente capitolato ed in reintegro dell'importo della stessa dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni.

L'applicazione di n. 3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 18 (*“Risoluzione del contratto”*)).

Il valore complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa - nel modo ritenuto più opportuno - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune. In tal caso verrà, inoltre, applicata una penalità di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata - o frazione - di omessa prestazione oggetto del contratto, previa formale contestazione all'appaltatore, assegnando allo stesso un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle proprie giustificazioni.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva prestata, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

In caso di ritardo nello svolgimento del servizio (non dovuto a causa di forza maggiore che dovrà, in ogni caso, essere necessariamente motivata e documentata) e previa formale diffida da trasmettersi all'appaltatore, la



stazione appaltante avrà facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio i servizi ritenuti necessari per garantire il normale funzionamento delle strutture C.D.A., con addebito all'appaltatore dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni.

ART. 17 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia europea, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'appaltatore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che si intende qui integralmente richiamato, ad ogni conseguente effetto.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 (*"Penalità"*).

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.

In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:



- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'appaltatore, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 19 – RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore in materia di appalti di servizi pubblici e dal Codice civile.

ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, in forma pubblica amministrativa.



Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore; in particolare, quest'ultimo dovrà far pervenire alla Sezione "Gare e contratti" una o più marche da bollo (ciascuna da € 16,00), come specificato nella lettera di affidamento.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Funzionario Sezione Servizi Sociali Michela Gerli.

Il Responsabile unico del procedimento
Roberto Midali - Dirigente della Direzione Gestione Risorse
(Documento sottoscritto con firma digitale)